



Decreto N. 29/2020  
Protocollo N. 784/U

23 MAR, 2020

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA**  
Il Presidente del Tribunale

- Visti i decreti legge n. 9, 11 e 18 del 2020;
- Sentito il dr. Matteo Torretta, giudice addetto al settore Fallimenti ed altre procedure concorsuali;
- Rilevato che il Decreto del 17-3-2020 n 18, all'art. 83 co. 1 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", mentre al comma 2 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi...i termini...per l'adozione dei provvedimenti giudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...";
- Considerato che la disposizione prevede il potere dei capi degli uffici giudiziari di prevedere (co. 5 e 7), per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile, la possibilità di prevedere che quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), e per quelle che prevedono la presenza dei soli difensori il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co .6);
- Ritenuto che la stessa ratio non può non accompagnare, per le procedure concorsuali, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia);
- Valutato, pertanto, di dover costruire delle regole e delle linee guida;
- Ritenuto, a tale riguardo, che, onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19, debbano essere necessariamente revocati tutti gli esperimenti d'asta sino al 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone;

P.Q.M.

Con riguardo al Settore Fallimenti ed altre procedure concorsuali:

1. si dispone la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30.06.2020 mandando ai Curatori fallimentari per l'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l'evento "sospensione" e specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE/GD";
2. si dispone che i gestori incaricati delle vendite non accettino più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
3. si dispone che il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i curatori fallimentari delegati siano autorizzati a verbalizzare l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte senza la presenza degli offerenti al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti (e senza indicare nel verbale i nominativi

degli stessi).

**4.si dispone che in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso debba intendersi revocato e la pubblicazione sospesa sino a nuovo ordine;**

**5.si dispone che in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di vendita ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi sia sospeso sino a nuovo ordine;**

**6.si dispone che fino al 30 giugno 2020 siano sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine;**

**7.si dispone che fino al 30 giugno 2020 siano sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;**

**7.si dispone che le prossime vendite si fissino a far data dal 14 settembre 2020.**

A cura della Segreteria il presente provvedimento è comunicato al dr. Matteo Torretta, alla Cancelleria civile - fallimentare e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola.

Si dispone l'affissione nella Cancelleria civile - fallimentare e la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Paola, 23.3.2020

Il Presidente del Tribunale  
Paola Del Giudice  
(documento firmato digitalmente)